

**CAPO VII**  
**ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

Art. 22

1. *Il Comune di Monte San Vito riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo dell'educazione e della formazione della persona, dell'impiego del tempo libero e, in generale, come importante fattore dello sviluppo psicofisico della persona. A tal fine promuove e favorisce le iniziative delle associazioni sportive e degli enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Monte San Vito guardando con particolare favore soprattutto il settore giovanile.*

2. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

3. *Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Monte San Vito destina sul bilancio di previsione apposito stanziamento previsto in uno specifico capitolo di spesa. Il 70% sarà destinato a contributi alle Società sportive con sede legale nel Comune di Monte San Vito; il restante 30% al sostegno delle manifestazioni sportive organizzate nel territorio comunale.*

4. *Il Comune di Monte San Vito, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, concede contributi a favore di Associazioni sportive ed enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Monte San Vito che risultino prive di qualsiasi aspetto professionistico o professionale sia di ragione sociale che a livello di prestazione d'opera.*

*Avranno titolo di preferenza le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Monte San Vito:*

*- che dispongano nell'ambito societario di un settore giovanile e di avviamento allo sport, composto di atleti di età non superiore a 18 anni, affiliato a federazioni sportive e curato da tecnici idonei e che svolga attività con continuità nel tempo;*

*- che propongano attività sportiva al settore giovanile in forma gratuita o quantomeno, a prezzi che l'amministrazione comunale possa ritenere accessibili e popolari;*

*- la cui attività sportiva proposta ai giovani abbia un seguito nel tempo con l'inserimento degli stessi nel settore agonistico più rappresentativo della società stessa o di altre.*

I contributi andranno erogati in base alle seguenti modalità:

- il 60% dello stanziamento in percentuale ed in quote pari tra i richiedenti in ipotesi di più richieste, in ragione del maggior numero di atleti di età non superiore a 18 anni componenti i settori giovanili;

- il 40% dello stanziamento in quote suddivise per le società e/o enti che ne abbiano fatto richiesta, siano in possesso dei requisiti ed abbiano svolto attività nell'anno precedente a prescindere dall'età dei tesserati.

Nel caso di presentazione di una singola richiesta per ogni categoria o di mancanza di requisiti, il finanziamento non potrà superare il 50% dello stanziamento complessivo, fermi restando gli altri vincoli;

5. Le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva che intendano usufruire dei contributi per l'attività sportiva devono, entro il 30 ottobre di ogni anno, inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Monte San Vito.

All'istanza dovranno essere allegate:

la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e/o Ente attestante il possesso dei requisiti per ottenere il contributo di cui al presente articolo;  
copia della documentazione attestante l'ultima affiliazione della società a federazione sportiva con relativi quadri sociali e tecnici;  
modello 760 dell'anno precedente o bilancio preventivo e consuntivo approvato in assemblea;  
elenco dei componenti il settore giovanile regolarmente iscritti e residenti nel Comune di Monte San Vito;  
relazione annuale sull'attività svolta e sulla destinazione dei fondi (preventiva e consuntiva);  
quant'altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell'istanza.

6. *Il servizio preposto, espletati i controlli sulle domande presentate, determina l'erogazione dei contributi annuali che avverrà in due rate semestrali, nei limiti degli stanziamenti e per le finalità di cui ai commi 2 e 3.*
7. Il comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.
8. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
9. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 7 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.